

# I CSV nel progetto di riforma del Terzo settore

## LA NOSTRA PROPOSTA EMENDATIVA

Tra gli atti del Senato della Repubblica è giunto (A.S. n. 1870) il disegno di legge delega (DDL) di riforma del Terzo settore. Approvato dalla Camera dei Deputati il 9 aprile 2015, il testo porta il titolo “*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale*” e contiene i primi orientamenti legislativi che porteranno a rivedere il profilo dei Centri di Servizio per il Volontariato, in una nuova cornice normativa.

CSVnet ha raccolto in un testo denominato “I CSV nel progetto di riforma del Terzo settore” le osservazioni sulla lettera e) dell’art. 5 del DDL che approfondisce direttamente la “*revisione del sistema dei Centri di servizio*”.

Sulla base delle considerazioni contenute in detto contributo, il testo che segue colloca accanto al testo approvato dalla Camera le nostre proposte di emendamento (testo sottolineato) volte a meglio precisare la posizione del Parlamento.

*e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:*

- 1. che gli stessi siano promossi e gestiti da organizzazioni di volontariato per finalità di supporto tecnico, formativo e informativo delle organizzazioni di volontariato medesime, per il sostegno e la promozione dell’attività di volontariato di cui all’art. 2 della legge 266/91 svolta negli altri enti del Terzo settore, nonché per il sostegno di iniziative territoriali solidali;*
- 2. che gli stessi debbano essere gestiti da enti costituiti in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica e assicurando una governance partecipata, democratica e radicata territorialmente;*
- 3. che al loro finanziamento si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle quali si dovrà comunque assicurare un’equa distribuzione nel territorio nazionale in modo tale da garantire ovunque i servizi essenziali per la promozione del volontariato, e che, qualora si utilizzino risorse diverse, le medesime siano ricomprese in una contabilità separata;*
- 4. che al controllo delle attività e della gestione dei medesimi, provvedano, secondo criteri e procedure uniformi, organismi regionali e nazionali con funzioni integrate, la cui costituzione è ispirata a criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento, i quali non possono essere posti a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.*
- 5. il riconoscimento, anche ai sensi della precedente lettera d), di un ente nazionale da essi costituito in una delle forme previste per gli enti del Terzo settore acquisendo la personalità giuridica, per la comune rappresentanza, promozione, assistenza, tutela e programmazione, nonché per lo sviluppo ed il sostegno del volontariato a livello nazionale ed internazionale.*